



STATUTO

Art. 1 – Denominazione e natura giuridica

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata “Nuovo Comitato di Quartiere Rione Moscatelli – Associazione di Promozione Sociale”, retta dal presente Statuto e dalle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

L'associazione è ente di tipo non riconosciuto, senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare di solidarietà umana, civile e culturale, mediante attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione acquisisce la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'attività dei volontari è gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità fissate annualmente dagli organi sociali nel rispetto dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle norme vigenti.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede legale in Mentana (RM), via Crescenzo n. 7.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, sezioni o delegazioni sul territorio, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Essa potrà sciogliersi solo con deliberazione dell'assemblea straordinaria secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 4 – Finalità e attività di interesse generale

L'associazione “Nuovo Comitato di Quartiere Rione Moscatelli – Associazione di Promozione Sociale” è un ente di tipo non riconosciuto, senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore.

In particolare, l'associazione si propone di promuovere la solidarietà sociale, culturale e civile dei cittadini, favorendo la partecipazione attiva alla vita della comunità locale e il miglioramento della qualità della vita del quartiere.

L'associazione è apartitica e si conforma ai principi di democraticità interna, uguaglianza dei diritti di tutti i soci, elettività e gratuità delle cariche sociali, nel rispetto del principio del voto capitaro.

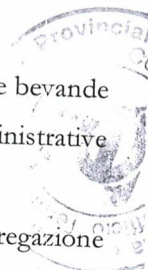
Le attività di interesse generale che l'associazione svolge, in modo esclusivo o principale, sono riconducibili alle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

- lett. i): attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- lett. e): interventi e servizi finalizzati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e alla salvaguardia delle risorse naturali;
- lett. w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, della legalità e della sicurezza pubblica;
- lett. a): interventi e servizi sociali a favore dei cittadini del quartiere e delle aree limitrofe.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione può:

- collaborare con enti pubblici e privati, mediante convenzioni, protocolli d'intesa o forme di coprogettazione e partenariato;
- partecipare a reti associative, federazioni o enti con finalità analoghe;
- organizzare eventi sociali, culturali, ambientali e ricreativi volti a favorire la partecipazione e la coesione della comunità locale;
- organizzare eventi sociali e conviviali anche con momenti di somministrazione di alimenti e bevande a carattere temporaneo o occasionale, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e amministrative vigenti;
- realizzare attività di gastronomia e somministrazione unicamente come strumenti di aggregazione sociale e di autofinanziamento, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- svolgere attività di raccolta fondi, occasionale o continuativa, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attraverso eventi conviviali, feste di quartiere, cene sociali o manifestazioni gastronomiche, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività di cui ai commi precedenti devono essere svolte senza scopo di lucro e i relativi proventi devono essere integralmente destinati al sostegno delle finalità istituzionali dell'associazione.



L'associazione può inoltre svolgere, nei limiti e con i criteri stabiliti dalla normativa vigente, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, dandone separata evidenza nel bilancio.

L'associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva.

Art. 5 – Soci

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che condividono le finalità del presente Statuto e si impegnano a collaborare per il loro raggiungimento.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale si dichiara di accettare integralmente lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio deve motivare la decisione e comunicarla all'interessato entro 30 giorni.

Quest'ultimo può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare ricorso all'Assemblea, che decide in via definitiva nella prima riunione utile.

La qualità di socio è a tempo indeterminato, non trasmissibile e non rivalutabile.

I soci hanno uguali diritti e doveri; in particolare:

- partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo e passivo;
- sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- si impegnano a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- contribuiscono alle attività sociali anche mediante attività di volontariato gratuita.

L'associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva, con particolare attenzione ai cittadini residenti o operanti nel territorio del Rione Moscatelli.

Art. 6 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- osservare le disposizioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- attenersi alle deliberazioni e direttive adottate dagli organi associativi;
- contribuire alla realizzazione degli scopi sociali partecipando alle attività dell'associazione;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- mantenere comportamenti corretti e rispettosi verso gli altri soci e verso l'associazione.

La violazione dei suddetti obblighi può comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari, ivi compresa l'esclusione, secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi dalla scadenza, previa diffida scritta;
- c) dimissioni, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto immediato. Resta fermo l'obbligo di versare la quota relativa all'anno in corso;
- d) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali comportamenti contrari allo Statuto, alle deliberazioni degli organi sociali o agli scopi dell'associazione.

In caso di esclusione, il Consiglio deve contestare preventivamente per iscritto gli addebiti all'interessato, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per presentare le proprie controdeduzioni. La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata per iscritto al socio. Quest'ultimo può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione; l'Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né a pretendere parte del patrimonio dell'associazione.

I soci che prestano attività in favore dell'associazione lo fanno a titolo di volontariato gratuito, nel rispetto dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione può comunque avvalersi, se necessario, di lavoratori subordinati o autonomi, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 8 – Risorse economiche e patrimonio

Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle attività statutarie sono costituite da:

- quote associative annuali e contributi versati dai soci;
- contributi di enti pubblici e privati o di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di interesse generale e da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, svolte in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- proventi da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e conforme alla normativa vigente.

Il patrimonio sociale, indivisibile, è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;



- donazioni, lasciti o successioni.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo Settore.

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio comune né vantare diritti sulle risorse dell'associazione.

Art. 9 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Possono essere inoltre istituiti, ove ne ricorrano i presupposti di legge, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; ai titolari è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.

Gli organi dell'associazione operano nel rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra i soci.

Art. 10 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Essa può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché per il rinnovo delle cariche sociali e la definizione delle linee programmatiche.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'associazione.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione o da persona da lui delegata:

- su deliberazione del Consiglio Direttivo,
- oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.

La convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, mediante:

- affissione dell'avviso nella sede sociale o in luogo di pubblica utilità del quartiere,









- oppure comunicazione tramite e-mail, fax, messaggio telefonico o altro mezzo idoneo a garantire la ricezione. L'avviso deve contenere ordine del giorno, data, ora e luogo dell'adunanza, con l'indicazione della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima può svolgersi anche nello stesso giorno, purché a distanza di almeno un'ora.

L'Assemblea si tiene di norma presso la sede sociale, ma può essere convocata anche in altro luogo o in modalità telematica (videoconferenza o simili), purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la regolarità delle deliberazioni.

Art. 12 – Partecipazione e deleghe

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto a un solo voto, secondo il principio del voto capitario (un socio = un voto).

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di una delega. Non è ammessa la rappresentanza per delega nelle elezioni del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è pubblica e aperta alla partecipazione, senza diritto di voto, di tutti i cittadini interessati alle attività dell'associazione, in particolare di coloro che siano residenti, domiciliati o proprietari di immobili nel territorio del Rione Moscatelli.

Art. 13 – Costituzione, deliberazioni e verbali

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza (fisica o per delega) di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Per le Assemblee straordinarie convocate per deliberare modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno due terzi (2/3) dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, ma le deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci presenti, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi (non si conteggiano gli astenuti).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro socio eletto a maggioranza dei presenti. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'associazione o, in mancanza, da un socio designato dall'Assemblea.

Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato nel libro verbali delle Assemblee.

✱

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e ottenerne copia. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. È composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri membri.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione anticipata di uno o più consiglieri, subentrano, se disponibili, i primi non eletti della precedente votazione; i subentranti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Non possono ricoprire cariche sociali coloro che siano contemporaneamente titolari di incarichi amministrativi o politici presso Comune, Provincia o Regione, al fine di garantire imparzialità e indipendenza dell'associazione.

Tutte le cariche sono gratuite; ai consiglieri spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio della carica.

Art. 15 – Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri.

La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione, con avviso contenente data, ora, luogo e ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso minimo di 24 ore, anche tramite e-mail, messaggio o altri mezzi idonei.

Le riunioni si tengono presso la sede dell'associazione o anche in modalità telematica, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la regolarità delle deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, con l'esclusione di quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei soci.

In particolare, gli spettano i seguenti compiti:

- a) dare attuazione alle direttive e alle delibere dell'Assemblea;
- b) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) deliberare su ammissione, esclusione e decadenza dei soci;

★

§

✓

[Signature]
[Signature]
[Signature]

- d) stabilire l'importo delle quote associative annuali, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- e) deliberare su atti di carattere patrimoniale e finanziario, anche di straordinaria amministrazione;
- f) deliberare l'eventuale assunzione di personale dipendente o la stipula di contratti di collaborazione;
- g) curare i rapporti di collaborazione con enti pubblici, privati e altre associazioni;
- h) predisporre e proporre all'Assemblea eventuali regolamenti interni, necessari al funzionamento dell'associazione;
- i) delegare a uno o più consiglieri specifiche funzioni o incarichi operativi, o costituire gruppi di lavoro o comitati tecnici per la realizzazione di progetti o attività specifiche.

I componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali devono operare in condizioni di imparzialità e nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza. Essi devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni in cui abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'associazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la deliberazione è annullabile se il voto del soggetto in conflitto è risultato determinante ai fini della sua approvazione.

Art. 17 – Nomina delle cariche interne

Nella prima seduta successiva all'elezione, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri:

- il Presidente,
- il Vicepresidente,
- il Tesoriere,
- il Segretario.

Il Tesoriere collabora con il Presidente e cura la gestione economica e contabile dell'associazione, la tenuta dei libri contabili e la predisposizione del bilancio.

Il Segretario coadiuva il Presidente e cura la tenuta dei libri sociali obbligatori, tra cui il Libro degli associati, il Libro dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché, ove l'associazione si avvalga di volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale, il Registro dei volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo devono essere approvati dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Art. 18 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni, rimanendo rieleggibile.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;

[Handwritten mark]

- coordina l'attività dell'associazione, predisponendo le linee generali del programma annuale e la relazione consuntiva da presentare all'Assemblea;
- vigila sul corretto andamento gestionale e amministrativo dell'associazione;
- può emanare regolamenti interni per l'organizzazione delle attività e dei servizi, previa ratifica del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, riferendone per la ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume temporaneamente funzioni e poteri.

Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio (o rendiconto per cassa, a seconda delle dimensioni dell'associazione), che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'associazione.

Il bilancio è redatto secondo gli schemi previsti dal D.M. 5 marzo 2020 e successive modifiche e deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a cura del legale rappresentante.

Se ricorrono le condizioni di legge, l'associazione redige e deposita anche il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dai relativi decreti attuativi.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (75%) dei soci presenti, su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo non può essere distribuito tra i soci ma sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea che perseguano finalità analoghe o affini, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le modalità operative.

Art. 21 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Qualora l'associazione perda la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS), continueranno ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Mentana, 03.02.2026

Letto, approvato e sottoscritto in n. 12 pagine, per un totale di n. 21 articoli.

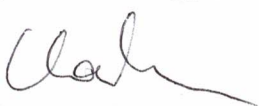
Sig. Fagnani Fabrizio



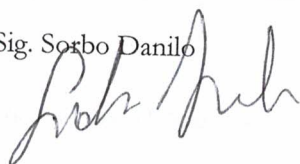
Sig. Fagnani Alessandro



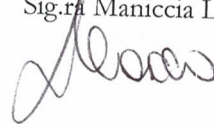
Sig.ra Sorbo Claudia



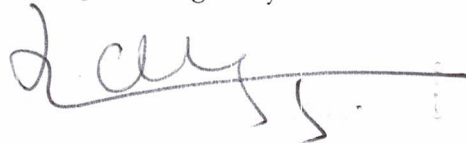
Sig. Sorbo Danilo



Sig.ra Maniccia Luana



Sig.ra Vaulegard Lydie



Sig.ra Wolf Elisa



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, previa attenta rilettura, approvano specificamente i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Mentana, 03.02.2026

Sig. Fagnani Fabrizio



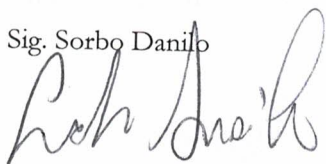
Sig. Fagnani Alessandro



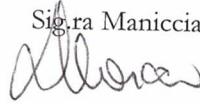
Sig.ra Sorbo Claudia



Sig. Sorbo Danilo



Sig.ra Maniccia Luana



Sig.ra Vaulegard Lydie



Sig.ra Wolf Elisa



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO
Registrato in data 06/02/2026
al n. 403 serie 3 versato € 200,00
(Euro DOCECENTO/00)

Sabrina Monti (*)
(*) Firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Vittorio Gravina

